

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

12.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRAZIOSI

INDICE

	PAG.
Congedi e sostituzioni:	
PRESIDENTE	119
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Norme per l'integrazione dell'indennità a favore dei proprietari dei suini abbattuti e distrutti nel 1967 per peste suina africana e per la concessione di un indennizzo per i suini abbattuti e distrutti, nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968 per peste suina classica (2335)	119
PRESIDENTE 120, 122, 123, 124, 125, 126,	127
ALBONI	122, 127
BARBERI	123
BARTOLE	120, 122
CAPUA	122, 126, 127
DAL CANTON MARIA PIA, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	123, 125, 126
DE MARIA	124, 125, 127
MASCOLO	121, 124, 125, 127
MAZZA	124
MONASTERIO	124, 125, 126
SORGI, <i>Relatore</i> 119, 122, 123, 124, 125, 126	126
VENTUROLI	122, 123, 124, 125, 126
Proposta di legge (Rinvio della discussione):	
URSO e USVARDI: Inquadramento del personale tecnico di radiologia (565)	128
PRESIDENTE	128
BARBERI, <i>Relatore</i>	128
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	128

La seduta comincia alle 9,35.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Foschi e Urso.

Faccio presente altresì che i deputati Armani, Bosco, Cortese e D'Antonio, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Beccaria, Boffardi Ines, Perdonà e Anselmi Tina per la discussione del disegno di legge n. 2335.

Discussione del disegno di legge: Norme per l'integrazione dell'indennità a favore dei proprietari dei suini abbattuti e distrutti nel 1967 per peste suina africana e per la concessione di un indennizzo per i suini abbattuti e distrutti, nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968, per peste suina classica (2335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'integrazione dell'indennità a favore dei proprietari dei suini abbattuti e distrutti nel 1967 per peste suina africana e per la concessione di un indennizzo per i suini abbattuti e distrutti, nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968, per peste suina classica ».

L'onorevole Sorgi ha facoltà di svolgere la relazione.

SORGI, *Relatore*. Questo disegno di legge si divide in due parti. La prima parte riguar-

da l'integrazione dell'indennità per l'abbattimento coattivo di un certo numero di suini avvenuto nel 1967 a causa della peste africana. Com'è noto ci furono in proposito delle leggi per concedere un'indennità ed ora si propone di integrarla, perché si è dimostrata insufficiente quella erogata.

La seconda parte del disegno di legge riguarda la concessione di un indennizzo per l'abbattimento volontario di suini affetti da peste classica. Nel periodo marzo 1967-aprile 1968 l'abbattimento non era ancora obbligatorio; è divenuto tale solo dopo il 1968.

L'articolo 1 prevede un onere di lire un miliardo e novecento milioni.

L'articolo 2 tratta dell'integrazione dell'indennità già concessa per la peste suina africana. Vorrei osservare che il numero del decreto-legge 8 maggio 1967 citato nell'articolo 2 del provvedimento è 247 e non 447. Allora venne stabilito di dare una indennità, che risultò nella misura media di circa lire 19.000 a capo suino distrutto. Per questa operazione si sono spesi in pratica due miliardi e cento milioni. Ora si tratta di integrare l'indennità già concessa, come ho già detto prima.

A questo proposito mi permetto far rilevare che tra la legge del 1967 e questa attualmente in discussione è intervenuta la legge 23 gennaio 1968, n. 34, che è diventata fondamentale in materia di risanamento zootecnico. In questa legge è previsto un trattamento differenziato tra i proprietari di bestiame ed i coltivatori, allevatori diretti, per i quali si stabilisce una indennità superiore. Ora è bene non dimenticare questo principio differenziale, che stiamo rendendo definitivo raddoppiando o quasi l'indennità già concessa. Difatti l'articolo 2 stabilisce una integrazione non superiore al 97 per cento dell'indennità già corrisposta.

L'articolo 3 prevede la concessione di un indennizzo per l'abbattimento volontario di suini infetti di peste classica. Tale abbattimento non era obbligatorio nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968, però nel marzo 1967 fu costituita una commissione che considerò l'opportunità di renderlo obbligatorio, anche per la peste classica, tenendo conto dei danni che potevano derivare al patrimonio zootecnico.

I lavori si sono conclusi solo nell'aprile 1968, quando c'è stata un'ordinanza ministeriale per l'abbattimento coattivo anche degli animali affetti da peste classica. Nel frattempo, molti proprietari avevano abbattuto i suini colpiti dalla malattia. Ora si interviene per coloro che fecero queste operazioni di bonifi-

ca sanitaria, proponendo per essi un indennizzo forfettario.

Sarà possibile un accertamento serio sull'entità dei suini realmente abbattuti all'epoca? A tal scopo, è prevista una serie di modalità per la certificazione, in maniera che l'accertamento risulti attendibile e serio. E nell'articolo 4 si prescrivono appunto le modalità per il pagamento dell'indennizzo.

L'articolo 5 è relativo alla copertura della spesa, che viene prelevata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLE. Ricordo di essere stato relatore per la legge 7 luglio 1967, n. 514. In quella circostanza, insieme ad altri colleghi, feci presente che se si voleva raggiungere lo scopo dell'abbattimento e della distruzione dei suini infetti occorreva corrispondere agli allevatori un indennizzo adeguato, in modo che questi ultimi non cercassero di introdurre per vie illecite gli animali infetti nel mercato alimentare, cosa che invece purtroppo si è verificata.

Quando si verificò un secondo caso di peste suina, nel 1968, la misura dell'indennizzo venne stabilita sulla base di quella corrisposta un anno prima.

Qui ci troviamo di fronte ad uno stato di grave sperequazione, difatti ci sono degli allevatori che hanno perduto circa centomila capi nel 1967 subendo delle perdite economiche enormi. Potrei citare dei casi di allevatori costretti a ricorrere a grossi prestiti bancari per poter rifornire i loro allevamenti ed oggi sono costretti a pagare fortissimi interessi passivi non avendo la possibilità economica di estinguere i loro debiti. Nella mia provincia di Modena i casi verificatisi sono in numero ragguardevole. Il Ministero della sanità, direzione generale dei servizi veterinari, è stato sollecitato ad emanare il provvedimento in esame e devo dire che ha difeso questa politica anche nei confronti del Ministero del tesoro.

Fin da allora noi facemmo presente alla direzione generale competente che la disponibilità di questi fondi sarebbe stata possibile soltanto attraverso un'apposita legge, mentre il Ministero della sanità riteneva di poter raggiungere lo scopo con un provvedimento amministrativo. Ciò ha portato alla perdita di quasi due anni con gravissimi danni per gli allevatori che, come dicevo prima, si trovano in una situazione insostenibile. Oggi le misure proposte mi sembrano sufficientemente adeguate; naturalmente occorre che questo di-

segno di legge venga approvato al più presto sia dalla Camera che dal Senato in maniera che le provvidenze siano erogate tempestivamente per raggiungere lo scopo prefisso. Oggi il valore medio del suino, mi diceva il relatore, si aggira sulle 38-40 mila lire a capo. Quindi i colleghi comprendono i danni subiti dagli allevatori, che non hanno riscosso la misura media di circa 19.000 lire a capo, ma soltanto sei o sette mila lire. In merito alla preoccupazione del relatore circa l'attendibilità degli accertamenti, voglio far presente che gli uffici dei veterinari provinciali, che avevano erogato le precedenti somme, sono in grado di accertare la natura e l'entità del danno.

Non mi rimane che dare atto al Governo di avere difeso questa politica, sebbene con ritardo, perché la legge si poteva presentare fin dal 1969, ed invito i colleghi ad approvarla al più presto, perché il maggiore ritardo, la svalutazione della moneta e gli interessi passivi gravanti sui debitori delle banche rendono la situazione degli allevatori estremamente pericolosa.

MASCOLO. Noi consentiamo di massima con il contenuto del disegno di legge, anche se riteniamo che debba essere meglio chiarito e formulato. Desidero far presente che il provvedimento, benché sia di non rilevante portata economica, tuttavia solleva un problema di indirizzo di politica agraria e zootecnica. Il provvedimento, secondo il nostro parere, non deve concedere un'indennità indiscriminata, ma deve agganciarsi all'articolo 1 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, che stabilisce un trattamento differenziato fra gli allevatori coltivatori e gli altri. Questo provvedimento vuole alleviare le dannose conseguenze economiche determinatesi a seguito di una disposizione di carattere sanitario del 1967-1968 in un settore particolarmente debole, dove l'attività continua a svolgersi in condizioni di gravi e grandi difficoltà come in nessun altro settore. Ormai tutti conosciamo il quadro dell'attività zootecnica, che è profondamente travagliato. Le proteste degli allevatori della Sardegna, della Sicilia e di Empoli sono una testimonianza della crisi agricola, come le denunce fatte dal collega Bartole sugli allevatori modenesi, che sono stati costretti a ricorrere ad istituti di credito per ottenere prestiti di notevole entità. E i mezzi stanziati con il disegno di legge in esame sono insufficienti rispetto ai danni sopportati a causa dell'epidemia provocata dalla peste africana.

Quanto sto per dire divide la mia parte politica dalla linea seguita dallo Stato e quin-

di dalla maggioranza che sorregge il Governo in questo settore. Noi ci troviamo di fronte a delle assurdità: si dà un contributo indiscriminato agli allevatori, che hanno un'azienda agricola di una certa dimensione ed uno modesto agli allevatori coltivatori diretti che operano in piccole aziende. Non possiamo accogliere questo principio dell'indennizzo indiscriminato ed affermiamo ancora una volta il primato della piccola azienda coltivatrice a conduzione diretta per cui anche per quanto riguarda la concessione della indennità prevista dal presente disegno di legge il mio gruppo ritiene necessario distinguere fra l'un tipo di azienda e l'altro. Occorre insistere sulla differenza tra azienda capitalista e piccola azienda familiare; noi diciamo che non possiamo dare alle prime lo stesso aiuto delle seconde per ricostruire il capitale aziendale, poiché le aziende capitalistiche hanno capacità di autofinanziamento ed hanno come scopo la ricerca del massimo profitto. Non possiamo accedere a determinate tesi del signor Mansholt, secondo le quali una azienda deve avere precisate dimensioni ottimali.

Le conseguenze di questo orientamento hanno favorito e favoriscono determinati processi di concentrazione in agricoltura del capitale finanziario. In tal modo si potenziano quei tipi di aziende a conduzione capitalistica, mentre l'esperienza di politica economica agraria ha dimostrato la fallacia delle tesi che sostengono che la azienda capitalista è quella più efficiente per lo sviluppo dell'agricoltura.

Tale tipo di azienda ha costituito il principale ostacolo allo sviluppo di questo settore, pur dando altissimi profitti per unità di capitale investito. Ecco il discorso da approfondire per mettersi alla pari con i più moderni concetti di politica economica. Invece, secondo le disposizioni del disegno di legge, noi andiamo a corrispondere un aiuto finanziario di eguale misura alla impresa coltivatrice diretta e al grande industriale.

Vorrei invitare pertanto la Commissione ad abbandonare un atteggiamento tanto indiscriminato, riservando un maggiore aiuto alla piccola azienda contadina, ai mezzadri, ai coltivatori diretti, a quelle imprese, insomma, che sono le più fragili, che hanno scarsi mezzi finanziari per ricostituire il piccolo capitale perduto e compromesso dai provvedimenti del 1967 e del 1968. L'azienda contadina deve essere l'interlocutore attivo dell'intervento pubblico e comunitario, se si vuole aprire una prospettiva nel settore zootecnico, che è molto

importante nella vita economica e produttiva italiana.

Noi riteniamo quindi che vada emendato l'articolo 2, nel senso di prevedere più ampi aiuti agli allevatori coltivatori, alle cooperative.

A proposito della dichiarazione che attesta il numero degli animali abbattuti, non so se sia il caso di affidarla al sindaco, il quale potrebbe fare soltanto attestazioni e non certificazioni, che dovrebbero essere assunte da organi di polizia urbana.

Noi chiediamo, quindi, che soprattutto lo articolo 2 venga modificato e sia collegato alla legge 23 gennaio 1968, n. 34, che prevede un trattamento differenziato tra gli allevatori e i coltivatori diretti.

CAPUA. Noi siamo in linea di massima favorevoli all'approvazione del disegno di legge che risponde a criteri di giustizia, anche se abbiamo qualche perplessità sul meccanismo che dovrebbe attestare il numero dei suini abbattuti e distrutti, meccanismo che dovrebbe basarsi sulle dichiarazioni di esperti.

In ordine alle considerazioni dell'onorevole Mascolo sulla discriminazione delle indennità, vorrei rilevare che il disegno di legge prevede l'utilizzo di fondi del FEOGA, per cui mi sembra che nessuna discriminazione sia possibile tra i piccoli coltivatori e gli allevatori.

BARTOLE. Circa le perplessità dell'onorevole Capua in ordine al sistema di attestazione dei suini abbattuti, vorrei ricordare che nel 1968 vi furono abbattimenti volontari di suini, nella presunzione che questi fossero affetti da peste africana, malattia per l'accertamento della quale occorreva del tempo. In quella circostanza, non potendosi raggiungere subito la certezza se si trattasse di peste classica o di peste africana, gli allevatori denunciarono ai veterinari provinciali gli abbattimenti avvenuti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SORGI, *Relatore*. Il disegno di legge, come rilevato all'inizio, prevede due diverse operazioni. Una riguarda l'integrazione dell'indennità, già concessa, per i suini abbattuti e distrutti a causa delle peste africane in ottemperanza dell'ordine dell'autorità.

PRESIDENTE. Per quale motivo si concede questa indennità?

SORGI, *Relatore*. Perché fu dato un indennizzo insufficiente.

VENTUROLI. Talmente insufficiente che gli allevatori abbattono gli animali prima della visita medica.

SORGI, *Relatore*. L'altra operazione prevede un indennizzo per i suini abbattuti e distrutti nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968 per la peste suina classica. Allora non vi fu una vera e propria denuncia. Io avevo accennato alla possibilità di un serio accertamento in merito, ma ora mi si dice che i veterinari provinciali hanno provveduto ad eseguire i necessari accertamenti.

PRESIDENTE. Conosco molto bene questa materia, avendola seguita come Presidente nazionale dell'ordine dei veterinari. Vi furono due periodi contraddistinti da due diverse infezioni: una denominata peste suina africana e l'altra peste classica. Ad un certo momento sembrò che la prima fosse stata debellata e ci furono anche delle dichiarazioni rilasciate in ambienti ministeriali che vantavano di aver sconfitto la suddetta peste. Ciò non è vero, perché alcuni focolai hanno sempre continuato a serpeggiare e forse qualcuno è ancora in atto, trattandosi di una peste che proviene dal Portogallo, dalla Francia e dal Sud Africa. In quel periodo di apparente sconfitta vi furono numerosi casi di peste suina, che non si sapeva definire se fosse africana o classica. In questa situazione intervenne il Ministero della sanità che ordinò ai veterinari provinciali di eliminare questi focolai di peste dei quali non fu accertata la vera natura. Allorché i veterinari comunali segnalavano a quelli provinciali i casi di suini sospetti si provvedeva a farli abbattere.

VENTUROLI. Mi risulta che i casi di abbattimento sono stati registrati per cui, nel caso che non lo fossero stati, dovremmo non corrispondere alcun indennizzo.

CAPUA. Ed allora perché devono inoltrare la domanda?

ALBONI. Non è giustificata la corrispondenza di un indennizzo se non sulla base di una certificazione.

PRESIDENTE. Mi sembra che al tempo dell'abbattimento non era stato posto il problema della certificazione. Vi è, comunque, un'altra questione importante e cioè stabilire

a quale tipo di allevatore bisogna corrispondere l'indennità, ma su questo sentiremo il parere del relatore e del Governo.

SORGI, Relatore. Si tratta di applicare un criterio, che abbiamo già attuato con altre leggi. Ai coltivatori diretti si è data la possibilità di un indennizzo logicamente superiore, perché sono molti i motivi di carattere economico e sociale che giustificano questo trattamento e cioè più favorevole, ma non discriminatorio. Ed in merito proporrò due emendamenti.

BARBERI. Nei commi primo e secondo dell'articolo 3 viene stabilita la corresponsione di una indennità a favore degli allevatori che abbattono e distrussero volontariamente suini infetti o sospetti infetti di peste suina classica. Ora se si adopera la parola « volontariamente » diamo adito a molte contestazioni. Sarebbe opportuno usare la dizione: « su indicazione o su iniziativa del veterinario provinciale ».

SORGI, Relatore. L'abbattimento era volontario.

PRESIDENTE. Non c'era una disposizione legislativa, per cui l'allevatore poteva anche rifiutarsi di effettuare l'abbattimento.

VENTUROLI. I veri danneggiati si trovano nelle nostre zone. Nell'effettuare l'abbattimento coattivo molte volte sono stati abbattuti anche dei capi sani, per cui vi è stato un danno reale.

SORGI, Relatore. Quelli abbattuti coattivamente furono indennizzati.

DAL CANTON MARIA PIA, Sottosegretario di Stato per la sanità. La direzione generale competente del Ministero della sanità ha sollecitato l'esame di questo disegno di legge, proprio per venire incontro alle giuste richieste degli allevatori che avevano distrutto i suini su richiesta degli incaricati comunali. Ci troviamo di fronte a due categorie: la prima ha già ricevuto l'indennità, che dovrebbe essere aumentata e la seconda non ha ricevuto nulla ed ora dovrebbe essere corrisposta, in base ad una documentazione, una indennità, di cui finora non ha riscosso alcun anticipo. Il criterio di distinguere le grosse aziende dalle piccole è accettabile in linea di principio. Tuttavia, per la prima categoria, che ha già ricevuto una certa indennità, e di cui

esistono già gli elenchi, non è possibile effettuare delle distinzioni; per la seconda categoria, invece, si potrebbe fare una distinzione purché, questa è la preoccupazione del Governo, non venga ritardata l'approvazione di questo disegno di legge. E pertanto per la seconda categoria si potrebbe proporre un emendamento, tenendo presente che gli elenchi sono due, in base a quanto risulta alla direzione generale competente del Ministero della sanità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Nei limiti della complessiva somma di lire un miliardo e novecento milioni sono concesse a favore degli allevatori le provvidenze di cui ai successivi articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Agli allevatori che nell'anno 1967 abbattono, ai sensi della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e del decreto ministeriale 20 luglio 1965, i suini infetti, sospetti di infezione o di contaminazione di peste suina africana e beneficiano dell'indennità di abbattimento prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 514, viene corrisposta una integrazione non superiore al 97 per cento delle indennità già corrisposte.

Il relatore Sorgi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire alla fine dell'articolo le parole: « non superiore al 97 per cento delle indennità già corrisposte », *con le altre:* « delle indennità già erogate, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 23 gennaio 1968, n. 34 ».

SORGI, Relatore. Con l'emendamento da me proposto che richiama esplicitamente la legge n. 34 del 1968, si rende possibile corrispondere ai piccoli allevatori una indennità fino all'80 per cento a fronte dell'indennità fino al 70 per cento prevista per gli altri proprietari.

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

MASCOLO. Concordo con l'emendamento del relatore.

Vorrei tuttavia che all'inizio dell'articolo 2, dopo le parole: « Agli allevatori », si aggiungessero le altre: « agli allevatori coltivatori, singoli o associati, in cooperativa o in consorzio ».

MAZZA. Mi sembra che nella parola « allevatori », siano già compresi tutti coloro che possiedono un suino.

DE MARIA. Vorrei che chiarissimo innanzitutto ciò che vogliamo fare. È evidente che gli allevatori possono essere di diverso tipo, dalla grande impresa, al piccolo contadino che alleva un suino per necessità familiari. L'onorevole Mascolo ha espresso l'intenzione di voler aiutare maggiormente gli allevatori coltivatori diretti.

Tutto questo costituisce un'ulteriore chiarificazione della proposta Sorgi. Quindi bisogna formulare il testo stabilendo queste due categorie: la prima comprende gli allevatori in generale e a questi verrà corrisposto, come integrazione, una somma di denaro non superiore al 70 per cento del valore di mercato, invece del 97 per cento che implica delle ingiustizie; la seconda categoria comprenderebbe i coltivatori diretti e i contadini, ai quali viene corrisposta una integrazione dell'indennità fino all'80 per cento del valore reale. In questo modo noi avvantaggiamo quei coltivatori che allevano i suini per i propri bisogni.

PRESIDENTE. La parola « coltivatori » è inutile, tanto più che questo termine viene richiamato dalla legge 23 gennaio 1968, n. 34.

VENTUROLI. Ci riferiamo non ai consorzi di allevatori industriali, ma ai consorzi di coltivatori.

PRESIDENTE. La legge richiamata dall'onorevole Sorgi con il suo emendamento fa esplicito riferimento anche ai coltivatori.

VENTUROLI. Quel dispositivo a cui ci riferiamo per la distinzione relativa ai due trattamenti dell'indennizzo non tiene conto, però, a sufficienza di quello che è avvenuto, cioè è accettabile sul piano della classificazione, però sul piano pratico vi sono conseguenze diverse. È avvenuto che mentre i coltivatori diretti o le cooperative dei coltivatori, che allevano in associazione, indispensabili nella vita sociale, economica moderna, hanno rispettato più o meno il dispositivo relativo all'abbattimento

coatto imposto dall'autorità sanitaria, coloro che hanno l'allevamento legato alla propria industria hanno anticipato l'abbattimento in previsione di poter sfruttare la bestia abbattuta ai fini commerciali con i prezzi di mercato.

PRESIDENTE. Con questo non risolviamo niente.

VENTUROLI. Io insisto nel dire che con la dizione proposta dal relatore e con quella di Mascolo relativa ai singoli riuniti in cooperativa eccetera viene compreso tutto il settore degli allevatori di tutte le categorie.

MASCOLO. Alcune leggi dello Stato prevedono delle agevolazioni di ordine finanziario per determinate categorie, come ad esempio, per il pagamento dell'imposta di consumo. La qualifica è essenziale, perché ci sono dei manovali allevatori, che possono avere tale qualifica dopo avere allevato per tre mesi il suino.

PRESIDENTE. La conseguenza di questa qualifica è una restrizione. Infatti con la dizione primitiva « allevatori » vengono compresi tutti coloro che hanno allevato suini. Il relatore Sorgi ha precisato che ai piccoli allevatori viene corrisposta una percentuale maggiore, mentre con la dizione proposta dal deputato Mascolo si operano delle restrizioni.

MONASTERIO. Secondo me la dizione « coltivatore diretto » non è sufficiente, in considerazione del fatto che la dizione « coltivatore » è ben definita in varie leggi, mentre per « coltivatore diretto » si intende il lavoratore della terra con determinate caratteristiche. Quindi la sola dizione « coltivatore » non ci consentirebbe di raggiungere la finalità che desideriamo. Aggiungerei anche mezzadri e coloni. Si potrebbe risolvere il problema con un comma aggiuntivo, in cui si dica che per gli allevatori coltivatori la percentuale dell'indennità è elevata all'80 per cento.

MAZZA. Vorrei chiedere al relatore se sia disposto a sostituire le parole: « fatti salvi i criteri », con le altre: « con i criteri ».

SORGI, *Relatore*. Se io avessi detto « con i criteri » si poteva concedere soltanto l'integrazione che diamo oggi con quei criteri, invece con le parole « fatti salvi i criteri » si

concede una integrazione delle indennità già corrisposte, fatti salvi i criteri di quella legge; cioè nel complesso, tra l'indennità già data e quella prevista dall'attuale disegno di legge, devono essere fatti salvi i criteri della suddetta legge n. 34 del 1968.

DAL CANTON MARIA PIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Desidero far presenti le difficoltà di interpretazione che può ingenerare l'emendamento proposto dal relatore Sorgi, tuttavia se la Commissione insiste, il Governo non si oppone, purché sia mantenuta all'inizio la dizione generale « allevatori ».

VENTUROLI. Insistiamo nel nostro emendamento.

MASCOLO. Potremmo inserirlo alla fine dell'articolo, in modo da chiarire i concetti espressi dall'onorevole Sorgi.

DE MARIA. La legge prevede che a tutti gli allevatori di suini che furono colpiti dalla peste sia corrisposta una integrazione in aggiunta all'indennità a suo tempo erogata. Gli emendamenti da aggiungere sarebbero quello del relatore che prevede una corresponsione globale dell'indennità fino all'80 per cento del prezzo di mercato per i coltivatori allevatori e quello dell'onorevole Mascolo, che si preoccupa di estendere questo vantaggio anche agli allevatori coltivatori riuniti in cooperative o consorzi. A mio avviso, si potrebbe votare prima il testo dell'emendamento del relatore, cui verrebbe poi aggiunto l'emendamento Mascolo.

MONASTERIO. Vorrei ricordare che la legge sui contributi dello Stato per i colpiti da calamità naturali prevede differenziazioni per categoria e che in favore dei coltivatori diretti si hanno agevolazioni maggiori che per altre categorie. È bene tener presente poi che l'epidemia di peste suina per alcuni ha rappresentato solo una perdita di capitale, mentre per altri anche una perdita di lavoro. Insisto perché l'emendamento Mascolo venga aggiunto nell'articolo, magari con un comma aggiuntivo, in modo da prevedere un maggior contributo per coloro che sono coltivatori e allevatori.

PRESIDENTE. Ho l'impressione che se specifichiamo troppo, si possa anche limitare l'area di intervento, con la possibilità di lasciare fuori qualcuno.

SORGI, *Relatore*. Signor Presidente, d'accordo con il Governo e con il deputato Mascolo, mi permetterei suggerire la seguente nuova formulazione dell'articolo 2:

« Agli allevatori, singoli o associati, in cooperativa, in consorzio o in altre forme, che nell'anno 1967 abbattono, ai sensi della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e del decreto ministeriale 20 luglio 1965, i suini infetti, sospetti di infezione o di contaminazione di peste suina africana e beneficiarono dell'indennità di abbattimento prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge 7 luglio 1967, n. 514, viene corrisposta una integrazione delle indennità già erogate, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 1, commi terzo e quarto, della legge 23 gennaio 1968, n. 34 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo concordato di cui ha dato testé lettura il relatore Sorgi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

ART. 3.

Agli allevatori che nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968 abbattono e distrussero volontariamente suini infetti o sospetti infetti di peste suina classica viene corrisposta una indennità forfettaria non superiore a lire ventimila a suino abbattuto e distrutto.

Gli allevatori interessati al fine di ottenere l'indennità forfettaria prevista nel presente articolo devono inoltrare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda al veterinario provinciale competente per territorio con allegata dichiarazione del sindaco del comune ove sono stati abbattuti i suini, attestante il numero dei suini che nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968 furono abbattuti e distrutti volontariamente in quanto infetti o sospetti infetti di peste classica. I documenti sopra indicati sono esenti dalla tassa di bollo.

I veterinari provinciali competenti sulla base della documentazione presentata dagli allevatori interessati richiederanno al Ministero della sanità l'accreditamento dei fondi occorrenti per la liquidazione dell'indennità forfettaria di cui al presente articolo.

Gli onorevoli Venturoli e Mascolo hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma, dopo le parole: « Agli allevatori », le altre: « singoli

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

o associati in cooperativa, in consorzio o in altre forme ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Barberi ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al primo e al secondo comma dell'articolo 3 la parola: « volontariamente ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Sorgi ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere alla fine del primo comma, le parole: « L'indennizzo da corrispondere ai coltivatori diretti può raggiungere la somma di lire 30.000 a suino abbattuto e distrutto ».

CAPUA. Desidero sapere se la cifra di 30 mila lire proposta con l'emendamento Sorgi non può mettere in discussione la somma complessiva di cui all'articolo 1.

SORGI, *Relatore*. Nell'articolo 3 non vi è più una valutazione percentuale, ma si prevede una somma forfettaria che, come recita il primo comma, non può essere superiore a lire ventimila a suino abbattuto e distrutto.

CAPUA. La cifra di un miliardo e novecento milioni di cui all'articolo 1 è stata decisa in base ad un criterio più o meno statistico, ora portando da venti a trenta mila l'indennità c'è il pericolo che lo stanziamento previsto risulti insufficiente.

DAL CANTON MARIA PIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei far presente all'onorevole Sorgi che quando la legge prevede « non superiore a lire ventimila » indubbiamente tale cifra è stata indicata in base al numero dei suini abbattuti; se noi, ora, aumentiamo di lire diecimila *sic et simpliciter* l'indennità da corrispondere, la somma di lire un miliardo e novecento milioni non è più sufficiente.

MONASTERIO. Vorrei rilevare che nella dizione « non superiore a lire ventimila » c'è una imprecisione notevole, per cui la previsione di spesa non si basa su dati certi. Se fosse stata usata la dizione « lire ventimila » evidentemente la previsione sarebbe stata corrispondente a detto importo. Ma poiché è

stata usata una dizione elastica, secondo le disponibilità si darà più o meno e pertanto può accettarsi il criterio indicato dal relatore.

PRESIDENTE. Tale somma non verrà lo stesso corrisposta, perché la dizione del disegno di legge recita: « non superiore... ».

CAPUA. Ciò è poco serio. Perché dobbiamo stabilire una cifra ancora più alta quando sappiamo che già l'importo di lire ventimila potrà essere difficilmente corrisposto?

DAL CANTON MARIA PIA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Per le indennità già corrisposte abbiamo già degli elenchi ed i calcoli possono essere effettuati. Gli altri importi da corrispondere sono basati su delle presunzioni, per cui i ministeri nel formulare questo disegno di legge hanno dovuto ricorrere ad una dizione elastica. Ora se noi vogliamo aumentare di lire diecimila la cifra massima che non dovrebbe essere superata io ho molte perplessità, perché non vorrei che con tale aumento si esauriscano le disponibilità, per cui noi non saremmo più in grado di aiutare quelli che forse ne hanno più bisogno e che sono compresi in questo emendamento.

SORGI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

VENTUROLI. Faccio mio l'emendamento Sorgi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sorgi fatto proprio dall'onorevole Venturoli.

(È respinto).

Gli onorevoli Alboni, Venturoli e Mascolo hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al secondo comma dell'articolo 3 dopo le parole: « abbattuti e distrutti », le altre: « a condizione che l'abbattimento e la distruzione dei suini risulti da regolare registrazione presso il veterinario comunale nella data in cui tale provvedimento si verificò ».

CAPUA. Mi pare che sia emerso dalla precedente discussione che tali abbattimenti risultano da documenti che sono in possesso dei veterinari provinciali. Perché quindi chiedere una ulteriore documentazione? Poiché il veterinario provinciale ha già un elenco degli animali abbattuti, non capisco perché si voglia inserire la dichiarazione del sindaco.

MASCOLO. Insisto ancora sul diverso valore giuridico della certificazione e dell'attestazione. La certificazione avviene sulla base di denunce o di provvedimenti; l'attestazione si ha sulla base di informazioni che il sindaco assume attraverso gli organi di polizia urbana. Dobbiamo quindi parlare solo di certificazione, cioè di quegli atti che l'autorità amministrativa rilascia sulla base o sulla scorta di documentazioni.

DE MARIA. Occorre fare in modo che le finalità della legge possano essere raggiunte, per cui ritengo opportuno lasciare il testo governativo invariato su questo punto. Il sindaco deve avere questa responsabilità, perché è da tener presente che in molti comuni non esiste una condotta comunale. I due responsabili a mio avviso, dovranno essere il sindaco e il veterinario provinciale. Quest'ultimo è l'autorità periferica del Ministero della sanità e dovrà accertarsi della veridicità di quello che dichiara il sindaco, che sarà responsabile in proprio.

Se si volesse insistere sui veterinari di consorzi o sui veterinari comunali, temo che il problema diventerebbe troppo complicato, con il rischio di rendere inoperante la legge.

CAPUA. Mi permetto di insistere, perché ho una perplessità sulla interpretazione letterale del comma; da esso emerge che appena viene pubblicata la legge io posso recarmi dal sindaco con due testimoni e dichiarare che ho sacrificato tre suini infetti da peste, per cui pretendo il risarcimento. In questa maniera viene a subire dei sacrifici chi è stato realmente danneggiato. Appare anche chiaro che non risponde a verità che i suini sacrificati già sono registrati o dal veterinario comunale o da quello provinciale, se si ammette la possibilità, con una dichiarazione corredata da testimoni, di fare risultare abbattuti altri suini. Ciò stante propongo che l'abbattimento dei suini ed il conseguente danno risultino da un documento ufficiale.

MASCOLO. Se è così facile ottenere gli indennizzi allora la somma di lire un miliardo e novecento milioni non sarebbe più sufficiente.

CAPUA. L'indennizzo deve essere dato soltanto a chi aveva effettuato la registrazione dei suini abbattuti.

ALBONI. Mi permetto insistere sulla necessità di modificare il testo governativo, che in quel periodo moltissimi grossi allevatori

abbatterono dei suini per presunte forme infettive, cercando di trarne dei benefici economici.

PRESIDENTE. Nel disegno di legge si parla di animali abbattuti e distrutti ed è il veterinario che rilascia un documento.

MASCOLO. Sulla base di che cosa?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per superare le difficoltà, io mi permetto di suggerire il seguente emendamento, che dovrebbe conciliare gli opposti pareri dell'onorevole Alboni e dell'onorevole Capua:

Aggiungere dopo le parole: « furono abbattuti e distrutti », *le altre:* « a seguito di provvedimenti dell'autorità competente ».

MASCOLO. In questo caso non si tratta di una dichiarazione ed allora è bene sostituire la parola « dichiarazione » con « certificazione ».

PRESIDENTE. Il sindaco fa una dichiarazione in base a certificati esistenti nel suo ufficio e questi certificati io li ho richiamati con la dizione « provvedimento dell'autorità competente ».

ALBONI. Ritiro il mio emendamento associandomi a quello da lei formulato, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mio emendamento:

Aggiungere dopo le parole: « furono abbattuti e distrutti », *le altre:* « a seguito di provvedimento dell'autorità competente ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 che, a seguito degli emendamenti approvati, risulta così formulato:

« Agli allevatori, singoli o associati, in cooperativa, in consorzio o in altre forme, che nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968 abbatterono e distrussero suini infetti o sospetti infetti di peste suina classica viene corrisposta una indennità forfettaria non superiore a lire ventimila a suino abbattuto e distrutto.

Gli allevatori interessati al fine di ottenere l'indennità forfettaria prevista nel presente articolo devono inoltrare, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda al veterinario provinciale competente per territorio con allegata dichiarazione del sindaco del comune ove sono stati abbattuti

V LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

i suini, attestante il numero dei suini che nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968 furono abbattuti e distrutti, a seguito di provvedimento dell'autorità competente, in quanto infetti o sospetti infetti di peste classica. I documenti sopra indicati sono esenti dalla tassa di bollo.

I veterinari provinciali competenti, sulla base della documentazione presentata dagli allevatori interessati, richiederanno al Ministero della sanità l'accreditamento dei fondi occorrenti per la liquidazione dell'indennità forfettaria di cui al presente articolo ».

(È approvato).

Poiché agli articoli 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le integrazioni delle indennità di abbattimento previste dall'articolo 2 con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro della sanità potrà emettere senza limiti di importo in deroga al disposto dello articolo 56 del regio decreto 18 settembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

(È approvato).

ART. 5.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanità e alla relativa spesa si farà fronte con prelevamento di corrispondente importo dal conto corrente di tesoreria denominato: « Governo Italiano - Ministero del tesoro - Concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento », per la riparazione dei danni causati in Italia dalla peste suina africana del 1967 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge Urso e Usvardi: Inquadramento del personale tecnico di radiologia (565).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Urso e Usvardi: « Inquadramento del personale tecnico di radiologia ».

BARBERI, *Relatore*. Propongo di rinviare ad altra seduta la discussione della proposta di legge, per consentire alla Commissione di acquisire in sede legislativa la proposta di legge d'iniziativa del deputato Mariotti, n. 1939, per la quale si prospetta l'opportunità di un esame congiunto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge Urso e Usvardi è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per l'integrazione dell'indennità a favore dei proprietari dei suini abbattuti e distrutti nel 1967 per peste suina africana e per la concessione di un indennizzo per i suini abbattuti e distrutti, nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968, per peste suina classica » (2335).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Allera, Beccaria, Balasso, Barberi, Bartole, Biagini, Biamonte, Boffardi Ines, Capua, Cattaneo Pettrini Giannina, Perdonà, Anselmi Tina, De Maria, Di Mauro, Gorreri, Graziosi, La Bella, Mascolo, Monasterio, Morrelli, Senese, Sisto, Sorgi, Venturoli.

Sono in congedo:

Foschi e Urso.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO